

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.D. n. 154-8678 del 12/3/2012 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 10 pozzi nei Comuni di Orbassano e Beinasco, ad uso produzione beni e servizi e civile assentita ad Acque Potabili S.p.A.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 154-8678 del 12/3/2012:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

*Determina*

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire ad Acque Potabili SpA – (omissis) - con sede legale in Torino C.so Re Umberto n. 9bis, in qualità di mandataria della Aggregazione di Utenti costituita ex art. 7 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R con gli utenti del campo pozzi in questione, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea sia da falda superficiale che da falda profonda mediante i pozzi di seguito descritti, in misura di complessivi litri/s massimi 80 e litri/s medi 39,64 cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di 1.250.000 metri cubi, ad uso produzione beni e servizi (torri di raffreddamento, lavaggio caldaie, rete acqua servizi, reintegro culle di spegnimento, raffreddamento spurghi da caldaie e demineralizzazione) e civile (antincendio) a servizio dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in Comune di Torino loc. Gerbido; in particolare i pozzi in questione presentano le seguenti caratteristiche:

| <i>cod. univoco</i> | <i>Comune</i> | <i>Foglio</i> | <i>Particella</i> | <i>Profondità (m)</i> | <i>Tipo falda captata</i> | <i>Qmax (litri/s)</i> | <i>Vol. max (mc/anno) (*)</i> |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TO-P-02866          | Beinasco      | 6             | 28                | 160                   | profonda                  | 50                    | 19.500                        |
| TO-P-02867          | Beinasco      | 2             | 50                | 184                   | profonda                  | 55                    | 389.200                       |
| TO-P-02997          | Orbassano     | 5             | 8                 | 45                    | superficiale              | 25                    | 9.250                         |
| TO-P-02998          | Orbassano     | 4             | 92                | 44                    | superficiale              | 50                    | 73.000                        |
| TO-P-02999          | Orbassano     | 5             | 7                 | 199                   | profonda                  | 45                    | 35.000                        |
| TO-P-03000          | Orbassano     | 4             | 2                 | 58                    | superficiale              | 15                    | 30.000                        |
| TO-P-03001          | Orbassano     | 4             | 212/214           | 204                   | profonda                  | 40                    | 126.000                       |
| TO-P-03002          | Orbassano     | 4             | 36                | 195                   | profonda                  | 50                    | 193.900                       |
| TO-P-03003          | Orbassano     | 4             | 224               | 250                   | profonda                  | 45                    | 124.150                       |
| TO-P-10399          | Orbassano     | 3             | 16                | 55,3                  | superficiale              | 20                    | 250.000                       |

(\*) ai fini dell'applicazione del canone di concessione

Trattandosi di campo pozzi, la portata massima complessiva della derivazione non corrisponde alla somma delle portate estraibili dai singoli pozzi, ma è funzionale alle esigenze tecnologiche dell'impianto;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) la concessione è rilasciata subordinatamente alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 30/4/1996 n. 22; pertanto l'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto con la possibilità del mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al D. Lgs 152/2006 (sia in relazione alle acque sotterranee che in relazione al Torrente Sangone) e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/3/2012:

"(... omissis ...)"

#### *Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione*

Il concessionario è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui alla D.G.P. n. 1317-433230 del 21/11/2006 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale ed alla D.D. n. 309-557341 del 21/12/2006 riportante l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18/2/2005 n. 59, entrambe rilasciate a T.R.M. SpA nell'ambito delle procedure di legge per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi cui è funzionale il prelievo di acqua oggetto del presente disciplinare.

Il concessionario è inoltre tenuto alla attuazione del piano di monitoraggio a firma ing. Biolatti trasmesso con nota in data 2/9/2010 prot. n. 13260, al fine di verificare le eventuali interferenze del nuovo prelievo con le utenze preesistenti e con il Torrente Sangone; una relazione illustrativa sulle attività svolte e sugli esiti del monitoraggio condotto dovrà essere presentata annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Autorità concedente e all'Arpa.

Il concessionario si impegna ad apportare le modifiche al piano di monitoraggio che l'Autorità concedente e l'Arpa ritengano opportune.

La durata del monitoraggio è pari alla durata della concessione, fatta salva una eventuale indicazione in senso contrario da parte della Autorità concedente.

(... omissis ...)"